

Legislazione

A livello nazionale e di Comunità Europea, la legislazione basilare che interessa l'industria per gli alimenti per animali riguarda gli animali di allevamento e si occupa della produzione e della vendita dei suoi prodotti. Questo concorda con il punto di vista dell'industria, ma è importante anche che la Commissione CEE e le istituzioni nazionali considerino le caratteristiche specifiche e le necessità degli alimenti preconfezionati per animali domestici entro le direttive per l'alimentazione degli animali d'allevamento (la legislazione per esempio dovrebbe considerare, e fino a un certo punto li considera, gli standard stabiliti per la nutrizione degli animali domestici, che i cibi preparati per gli animali siano acquistati negli stessi punti vendita dei cibi destinati all'uomo, che le regolamentazioni di salute / sicurezza che interessano gli animali da reddito non sono rilevanti per gli animali domestici).

Dato che solo una parte della legislazione fondamentale è specifica per i cibi preparati per gli animali domestici, alcune nazioni hanno scelto dei codici di applicazione pratica.

Un esempio di questo tipo di regole sono i codici di applicazione pratica e i termini descrittivi dei prodotti concordati dall'Associazione Produttori di Cibo per Animali del Regno Unito (PFMA).

Le legislazioni CEE e nazionale si occupano della salute e della sicurezza dei prodotti, dell'uso di additivi, della commercializzazione e della regolamentazione di sicurezza / salute che governa l'importazione delle materie prime.

A livello di CEE la legislazione fondamentale che concerne l'industria è contenuta nelle seguenti direttive:

1. **Additivi** – riguarda l'uso degli additivi in tutti gli alimenti compresi i cibi preparati per animali domestici. 23 Novembre 1970 (70/524/CEE). Questa direttiva è già stata soggetta a emendamenti in 43 occasioni. Le principali riforme sono contenute in due allegati. L'allegato 1 è una lista permanente, l'allegato 2 è una lista temporanea.
2. **Sostanze indesiderabili** – riguardano la fissazione dei livelli massimi permessi in sostanze indesiderate e i prodotti nelle sostanze alimentari. 17 Dicembre 1973 (74/63/CEE).
3. **Vendita diretta di sostanze alimentari** – concernente la classificazione e la distribuzione diretta di sostanze alimentari. 23 Novembre 1976 (79/101/CEE).
4. **Vendita delle sostanze alimentari composte** – riguarda la classificazione e la distribuzione di materie alimentari composte. 2 Aprile 1979 (79/373/CEE).

Altre direttive che interessano anche la valutazione di cibi preparati per animali includono la campionatura e i metodi analitici; i materiali per il confezionamento; la regolazione di sicurezza e salute riguardo alle importazioni di carne e gli aspetti di protezione del consumatore comuni a tutte le industrie (che include la direttiva 79/112/CEE riguardante la classificazione e la pubblicizzazione dei cibi).

Negli U.S.A. le regolamentazioni ufficiali del cibo per animali domestici sono state preparate e approvate dalla AAFCO (Associazione Americana di Controllo Alimentare) in congiunzione con i rappresentanti dell'industria sotto gli auspici dell'Associazione Americana dei Produttori di Cibo per Animali (PFI) e hanno attualmente uno status ufficiale sotto una nuova legge unificata di alimentazione approvata dall'AAFCO (1987). Esistono regolamenti esaustivi che governano le definizioni ed i termini (PF1), il formato dell'etichetta (PF2), la marca ed i nomi dei prodotti (PF3), l'espressione di garanzia (PF4), gli ingredienti (PF5), le modalità d'uso (PF6) ed i farmaci e gli additivi alimentari per gli animali (PF7).

Tab. 1: Informazioni fornite dalle etichette degli alimenti per animali da compagnia.

Informazioni presenti	Informazioni non presenti
• Peso netto del prodotto	• Concentrazione precise dei nutrienti
• Nome e sede del produttore o del distributore	• Digeribilità e disponibilità dei nutrienti
• Contenuto minimo di proteine e di lipidi grezzi	• Qualità degli ingredienti
• Contenuto massimi di umidità e di fibre grezze	
• Elenco degli ingredienti	
• Affermazioni sull'adeguatezza nutrizionale	
• Metodi di convalida di tali affermazioni	
• Istruzioni all'uso	
• Densità calorica (facoltativo)	

Inoltre una commissione di nutrizionisti del PFI negli U.S.A., su richiesta dell'AAFCO, ha elaborato dei protocolli per una verifica adeguata dei prodotti alimentari per animali. Questa commissione era interessata alla sperimentazione di cibi su animali sani. Così i protocolli presentati riguardano la gestazione / allattamento, crescita e mantenimento degli animali adulti.

I protocolli per i test su prodotti per il trattamento dietetico di stati patologici non sono compresi nella direttiva fornita dalla commissione.

Dei produttori di cibo per animali, in molti Paesi, hanno avuto la tendenza ad utilizzare i protocolli AAFCO o le loro varianti per accertarne l'adeguatezza nutrizionale. Comunque è importante riconoscere il fatto che i protocolli di AAFCO sono il minimo necessario per sostanziare particolari richieste nutrizionali dei prodotti e alcuni produttori hanno spesso intrapreso degli accertamenti più complessi per assicurare la salute durante tutto l'arco della vita.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO D.G.P.I.

Direzione Generale della Produzione Industriale n. 128/PI.

Circolare del 23 giugno 1987

Questa disciplina la preparazione e il commercio di mangimi

ANIMALI FAMILIARI

Sono gli animali appartenenti che sono normalmente allevati, nutriti e detenuti ma non consumate dall'uomo (esclusi gli animali da pelliccia).

- Cani
- Gatti
- Uccelli da gabbia o da voliera
- Pesci da acquario
- Roditori
- Tartarughe
- Piccioni viaggiatori

MANGIMI PER ANIMALI FAMILIARI

Sono preparazioni destinati a tali specie allo scopo di assicurare l'equilibrio fisiologico, garantendo una corretta copertura dei fabbisogni nutrizionali.

- **MANGIMI SEMPLICI**

Vengono così definiti i diversi prodotti di origine sia animale che vegetale, allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale, ma anche le sostanze organiche o inorganiche (comprendenti o meno gli additivi, destinati tal quali all'alimentazione animale)

- **MANGIMI COMPOSTI**

Sono miscele composte da prodotti di origine animale o vegetale, allo stato naturale, freschi o conservati, da derivati della loro trasformazione industriale, da sostanze organiche ed inorganiche (comprendenti o meno gli additivi), destinati all'alimentazione animale sotto forma di mangimi completi o complementari.

- **MANGIMI INTEGRATI**

Sono i mangimi semplici o composti ottenuti associando convenientemente ad esse uno o più integratori per mangimi.

- **MANGIMI MEDICATI**

I mangimi semplici o composti ottenuti associando ai mangimi stessi uno o più integratori medicati per poter soddisfare particolari esigenze di salute degli animali con trattamenti per via orale.

E' poi possibile eseguire una classificazione dei mangimi per gli animali familiari, in relazione al

- **contenuto di umidità:**

MANGIMI SECCHI - prodotti aventi un tasso di umidità inferiore o uguale al 14%;

MANGIMI SEMIUMIDI - prodotti aventi un tasso di umidità superiore al 14% e inferiore o uguale al 34%;

MANGIMI UMIDI - prodotti aventi un tasso di umidità superiore al 34%;

- **trattamento subito ai fini della conservabilità** (punto di vista igienico-sanitario):

CONSERVE – mangimi conservabili a temperatura ambiente (T non superiore a 55°C) per tempi indefiniti in relazione alla loro sterilizzazione, alla loro confezione (sia rigida, es. scatolette metalliche, che flessibile, es. plastica o metalli sfoglia).

Sterilizzazione: trattamento del prodotto ad una temperatura superiore ai 120°C per un tempo adeguato.

SEMICONSERVE – sono tutti quei mangimi che non possono essere conservati a temperatura ambiente mancando di alcune caratteristiche tipiche delle conserve. Fanno parte di questo gruppo i prodotti pasteurizzati e tutti quelli che hanno subito trattamenti risanatori, che non possono garantire la totale distruzione della microflora.

Questi prodotti possono essere distribuiti in regime di freddo e sulla confezione deve essere specificato che la conservazione deve essere quella refrigerata.

Il contenuto di umidità delle conserve e delle semi-conserve supera generalmente i 35%.

MANGIMI SURGELATI O CONGELATI – sono tutti quei prodotti che subiscono un processo di surgelamento o di congelamento e vengono commercializzati sotto la copertura della catena del freddo.

MANGIMI REFRIGERATI – questi mangimi subiscono, dopo la cottura, solo il processo di refrigerazione e sono mantenuti a temperatura non inferiore a 0°C.

La presenza di conservanti nei prodotti freschi non è consentita.

- **agli effetti alimentari:**

MANGIMI COMPLETI – sono tutti quei mangimi che garantiscono il soddisfacimento dei fabbisogni giornalieri del soggetto.

MANGIMI COMPLEMENTARI – sono quei prodotti che presentano una composizione particolarmente ricca in alcuni nutrienti, ma non sono in grado di coprire i fabbisogni del soggetto e devono essere quindi associati ad altri mangimi.

ETICHETTE DEI MANGIMI PER ANIMALI FAMILIARI – le vigenti disposizioni di legge consentono di riportare su di esse oltre alle indicazioni obbligatorie, altre informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche dei prodotti, le quali devono essere conformi alle norme generali emanate in materia di pubblicità.

Devono evitare possibili confusioni fra cibi per animali familiari e quelli per l'uomo e devono tenere in considerazione che i proprietari degli animali familiari possano usufruire chiaramente delle informazioni poste sulle etichette.

Inoltre non si possono attribuire qualità o proprietà che questi prodotti non possiedono.

Le osservazioni e le illustrazioni devono essere fatte in modo che sia data un'immagine corretta del prodotto (sia per quanto concerne il suo potenziale e la sua utilizzazione).

Le dichiarazioni devono essere obiettive, tutte le informazioni e le indicazioni devono essere dimostrabili e verificabili.

Per i mangimi non medicati non sono ammessi riferimenti sia all'eliminazione che all'attenuazione di malattia o alla prevenzione di queste ultime o altre carenze che non derivino da una nutrizione inadeguata.

QUALIFICAZIONI

Qualificazioni	Valori dei contenuti (%)
• Al gusto di.. • Aromatizzato al..	0-4
• Con... • Con aggiunta di...	4-14
• Al..	14-26
• A base di... • Ricco di....	26-60
• Marca Z + nome del componente*	60-100
• Tutto....	100**

*Nome della marca seguito dal nome del componente
(es. Z fegato, Z manzo)

**esclusi gli additivi e il brodo di cottura

DIRETTIVA 94/39/CEE DELLA COMMISSIONE

(elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali)

Gli alimenti destinati ai nostri animali da compagnia con particolari fini nutrizionali sono sottoposti ad una particolare legislazione. Esistono particolari regole che si occupano dell'etichettatura di questi alimenti.

La dicitura “e/o” consente al produttore di scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali.

Gli additivi utilizzati devono essere autorizzati per l’impiego come definito nella direttiva 70/524/CEE. Per valutare la conformità alle caratteristiche nutrizionali essenziali il produttore, dove richiesto, deve dichiarare in modo preciso la fonte di ingredienti o di costituenti analitici (es. nome ingrediente, specie animale o parte di questo).

D. L.vo 24/02/97 n.45 - Attuazione Direttive CEE

Metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti.

- Alimenti per cani e gatti ad eccezione degli alimenti umidi per gatti contenenti più del 14% di acqua:

$$\text{MJ/kg EM} = 0.1464 \times \%PG + 0.3556 \times \%LG + 0.1464 \times \%EI$$

- Alimenti umidi per contenenti più del 14% di acqua:

$$\text{MJ/kg EM} = (0.1632 \times \%PG + 0.3222 \times \%LG + 0.1255 \times \%EI) - 0.2092$$

MJ : Mega Joules (1J = 4.186 cal)

EM : Energia Metabolizzabile

PG : Proteine Grezze

LG : Lipidi Grezzi

FG : Fibra Grezza

EI : Estrattivi Inazotati (100 - % umidità - %PG - %LG - %FG - % ceneri)

ALIMENTI DIETETICI

Etichettatura

L’etichettatura degli alimenti dietetici può far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall’allegato I parte B, escludendo in ogni caso che tali alimenti possano vantare proprietà terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.

L’etichetta deve recare la dicitura: “si raccomanda di chiedere il parere preliminare di un veterinario”.

L’etichetta può mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali; o la presenza o il basso tenore di uno o più componenti analitici che caratterizzano l’alimento.

Oltre a quelle stabilite dalla L. n. 281 allegato III, devono figurare le seguenti diciture aggiuntive:

- qualifica “dietetico” insieme alla descrizione dell’alimento;
- destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare;
- indicazioni delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell’alimento;
- dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell’allegato I;
- durata raccomandata di utilizzazione dell’alimento;
- indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell’allegato I al decreto.

ALIMENTI DIETETICI PER ANIMALI

- Fine nutrizionale particolare:

soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall’assunzione di alimenti adatti al loro stato.